

17.1 Titoli di spesa: smarriti, sottratti o distrutti

Indice:

- a. Introduzione
- b. Titoli di spesa: smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento
- c. Titoli di spesa: smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento
- d. Normativa di riferimento

I titoli di spesa sono titoli emessi dalle Amministrazioni dello Stato per i quali le Sezioni di Tesoreria della Banca d'Italia eseguono i pagamenti per conto delle stesse Amministrazioni pubbliche.

a. Introduzione

Consistono in disposizioni con le quali viene ordinato il pagamento di determinate somme a favore dei creditori. I titoli di spesa sono compilati su appositi modelli approvati dal MEF, riproducibili anche con procedure informatiche. L'inchiostro per la redazione e la firma degli stessi deve essere indelebile di colore nero, nero-bluastrò o azzurro.

Sui titoli va apposto, ove prescritto, il sigillo metallico ufficiale con lo stemma della Repubblica (formato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.), art.114 I.S.T.S.

I soggetti abilitati alla firma e alla conseguente emissione dei titoli di spesa hanno l'obbligo di comunicare alla Tesoreria ufficialmente la propria firma autografa e quella dell'eventuale sostituto (art.116).

L'ufficio emittente compila apposito avviso per dare notizie agli interessati dell'avvenuta emissione. Dopo quattro mesi dal ricevimento senza che i titoli siano stati riscossi, le Tesorerie ne danno comunicazione alle Amministrazioni emittenti (art.117).

I titoli di spesa devono essere scritti con chiarezza e nitidezza senza cancellature ed abrasioni, o alterazioni di sorta. Se sono errati, si procede alla rettifica mediante apposita annotazione firmata dalle competenti autorità e con il timbro dell'Ufficio. I titoli di spesa cartacei sono di norma estinti in contanti presso le Tesorerie, se assegnati agli Uffici postali, o ad altri uffici pagatori sempre nell'ambito organizzazione amministrativa statale (art.119).

Il pagamento allo sportello richiede l'accertamento, con le modalità e sulla base dei documenti di riconoscimento previsti dalla normativa vigente di contabilità pubblica (carta d'identità, passaporto, ecc.) dell'identità del beneficiario. Per i pagamenti all'estero, la Banca effettua i pagamenti per conto delle Amministrazioni statali in euro o in valuta. A seguito della progressiva informatizzazione delle Tesorerie Statali, i documenti cartacei sono stati in gran parte sostituiti da disposizioni di pagamento trasmesse con strumenti informatici che consentono di rendere più rapidi ed efficienti le procedure amministrative.

b. Titoli di spesa: smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento

Quando un titolo di spesa cartaceo emesso da una Amministrazione statale viene smarrito, sottratto o distrutto *prima del pagamento* si deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che ha emesso quel titolo. Se lo smarrimento o la distruzione del titolo è avvenuta presso la Tesoreria o presso l'ufficio postale incaricato al pagamento, tali uffici devono presentare una dichiarazione di smarrimento che deve indicare:

- le precise caratteristiche del titolo;
- l'assicurazione che il pagamento non è avvenuto;
- l'assunzione da parte dell'ufficio pagatore di tenere indenne l'Erario da qualunque danno possa conseguire dall'avvenuto smarrimento;
- l'impegno a restituire il titolo in caso di successivo rinvenimento.

Solo dopo che l'Amministrazione che ha emesso il titolo ha provveduto ad effettuare le dovute verifiche che riterrà necessarie per accertare le circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento o la

distruzione, potrà la stessa sostituire a tutti gli effetti il titolo di spesa smarrito o distrutto, con un nuovo titolo che ha un proprio numero progressivo ed una propria data di emissione, contenente le stesse indicazioni di quello originario e la dicitura che trattasi di duplicato. Se nel frattempo, o anche successivamente, il titolo smarrito andasse ritrovato, lo stesso deve essere immediatamente inviato all'Amministrazione emittente per l'annullamento (art.121).

c. Titoli di spesa: smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di spesa cartaceo pagato presso la Tesoreria competente per territorio, ma non ancora contabilizzato, la RGS (per i titoli emessi dalle Amministrazioni centrali) e le RTS (per i titoli emessi dalle amministrazioni periferiche) possono autorizzare la sostituzione del titolo stesso con una dichiarazione, redatta dalla stessa Tesoreria che ha effettuato il pagamento. La dichiarazione deve contenere:

- gli elementi identificativi del titolo;
- la data in cui è avvenuto il pagamento;
- l'esito degli accertamenti eseguiti sulle scritture contabili;
- l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'Erario da qualunque danno possa derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento.

Se trattasi di ordini di spesa fissa o titoli di spesa relativa al servizio sui depositi definitivi, la RTS deve rilasciare un'attestazione dalla quale risulti che quel titolo di spesa smarrito, sottratto o distrutto non sia stato scaricato dalle corrispondenti scritture di prenotazione.

Se il titolo è stato smarrito, sottratto o distrutto presso un altro ufficio pagatore, prima che sia stato prodotto in versamento, lo stesso può essere sostituito soltanto da un duplicato, emesso nelle forme stabilite e munito di quietanza del creditore. Il nuovo titolo di spesa deve avere gli stessi elementi essenziali (generalità del creditore e importo) di quello smarrito, un proprio numero e data di emissione, nonché recare la dichiarazione che viene rilasciato per duplicato in forza del presente decreto da unire al titolo medesimo. Dell'emissione del nuovo titolo di spesa per duplicato deve prendersi nota nel registro contabile a fianco della prenotazione di quello originale smarrito. Nel caso in cui il titolo di spesa smarrito venga rinvenuto, deve essere trasmesso alla RTS per l'annullamento. Se nel frattempo interviene la morte del beneficiario che ha quietanzato il titolo, in mancanza della firma di quietanza, si allega al titolo il certificato di morte. Soltanto in casi eccezionali la RGS/RTS può autorizzare il rimborso del titolo pagato contro produzione, in luogo del titolo smarrito, sottratto o distrutto, di una dichiarazione emessa dalla Tesoreria che ha effettuato il pagamento e una quietanza di parte vidimata dal capo dell'Ufficio che ha effettuato il pagamento (Ufficio postale, banca, ecc.).

I titoli smarriti, sottratti o distrutti che siano già stati contabilizzati o versati possono essere sostituiti da un'attestazione a firma del capo della Tesoreria che ha effettuato il pagamento. Questa attestazione deve riportare tutti gli elementi essenziali del titolo e la data dell'avvenuto pagamento (art.122).

d. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
- ✓ D.M. del 29 Maggio 2007